

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI

Art. 1. *Fonti normative.* 1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori è attribuita alla Provincia.

2. La materia del settore è, inoltre, regolata dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 aprile 2005, n. 161 "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci".

Art. 2. *Natura e scopo del regolamento.* 1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferiscono agli enti locali ed in particolare alle Province le funzioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali abilitativi alla direzione dell'attività di autotrasporto presso imprese che effettuano trasporto su strada di merci e di viaggiatori, con il presente regolamento si intende disciplinare, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

- determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami;
 - determinazione dei criteri per la composizione della Commissione d'esame;
 - determinazione dei criteri e delle modalità per l'espletamento degli esami;
 - modalità per la formulazione degli elenchi provinciali e per il rilascio dei diplomi.

Art. 3. *Bando di esame di idoneità.* 1. La Provincia di Venezia provvede, di massima con cadenza quadrimestrale, ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.

2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti, viene pubblicato per la durata di almeno un mese all'Albo Pretorio della Provincia di Venezia e sul sito internet http://trasporti.provincia.venezias.it/autrasp_merci.

3. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie oggetto dell'esame.

Art. 4. *Idoneità professionale all'esercizio dell'attività.* 1. L'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori in ambito NAZIONALE e INTERNAZIONALE oppure esclusivamente in ambito NAZIONALE o INTERNAZIONALE è certificata dal possesso dell'attestato di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 395/2000, rilasciato dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia previo superamento dell'esame di idoneità di cui al successivo art. 11, svolto davanti all'apposita Commissione Provinciale.

Art. 5 *Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale.* 1. Possono partecipare agli esami le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilite, aventi la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza, la residenza normale, così come definita dall'art. 1, comma 4 del D.lgs. 395/00, in uno dei Comuni della Provincia di Venezia.

2. I soggetti di cui al comma precedente devono aver assolto l'obbligo scolastico e, inoltre, essere in possesso, in alternativa:

- dell'attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente;

- del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, oppure di diploma di laurea.

3. Nelle more del rilascio dell'attestato di cui al comma 2, si potrà accedere all'esame producendo la certificazione dell'organismo di formazione professionale accreditato ex art. 8, comma 6, del D.lgs. 395/00, che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso di preparazione all'esame di idoneità professionale.

4. La produzione, entro 4 mesi dal superamento dell'esame di idoneità professionale, di copia dell'attestato perfetto ed efficace attestante la frequenza del corso comporterà il perfezionamento della posizione dell'esaminato, con conseguente rilascio dell'attestato di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 6. *Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità professionale.* 1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla Provincia di Venezia – struttura competente in materia di trasporti sulla base dello schema allegato al bando di cui al precedente art. 3 reperibile anche sul sito Internet della Provincia di Venezia alla sezione http://trasporti.provincia.venezias.it/autrasp_merci.

La domanda, redatta in unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato dal bando, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, corriere o agenzia di recapito autorizzata alla Provincia di Venezia – struttura competente in materia di trasporti – Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre –Venezia. La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità.

2. In alternativa alla spedizione per raccomandata postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, il candidato può presentare la domanda a mano, redatta nelle stesse modalità del punto precedente, presso la Provincia di Venezia – Ufficio Protocollo, Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre –Venezia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il quale rilascerà una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione. Sono irricevibili le domande presentate a mano oltre le ore 12.00 del termine indicato al comma 1 del presente articolo o presso altra sede dell'Ente.

3. E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domande diverso da quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La Provincia di Venezia non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande non perverranno entro il termine prescritto.

5. L'avviso riportante il calendario delle prove e le sedi di svolgimento, verrà pubblicato esclusivamente nel sopra citato sito internet della Provincia di Venezia entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

6. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento.

Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul citato sito internet dell'Ente.

7. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'esame di idoneità, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

8. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;

b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di cose per conto di terzi in ambito NAZIONALE e INTERNAZIONALE oppure esclusivamente in ambito NAZIONALE o INTERNAZIONALE;

c) di possedere i requisiti indicati all'art. 5.

9. Nella domanda va inoltre indicato un recapito telefonico e l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

10. È altresì necessario effettuare un versamento di Euro 50,00 su c.c. n. 17470303 intestato a "Provincia di Venezia – struttura competente in materia di trasporti – Servizio Tesoreria – San Marco 2662 30124 Venezia", indicando nella causale "Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori", che in nessun caso verrà rimborsata: la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione; l'importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 7. Commissione Provinciale per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori. 1. La Commissione Provinciale per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori ha la seguente composizione:

a) il dirigente della struttura competente in materia di trasporti, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un dipendente della struttura competente in materia di trasporti con qualifica funzionale non inferiore alla categoria D1;

c) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia;

d) un esperto di Ragioneria;

e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori merci e tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di viaggiatori;

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione Provinciale solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta.

3. La nomina dei componenti esterni, effettivi o supplenti, avviene con decreto del Presidente della Giunta Provinciale.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da un componente della Commissione Provinciale individuato dal medesimo.

5. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di trasporti, nominato con decreto del dirigente della stessa struttura.

6. In caso di assenza o impedimento del Segretario le sue mansioni sono svolte da altro dipendente della struttura competente in materia di trasporti, da nominarsi a cura del Presidente della Commissione Provinciale in qualità di supplente.

7. I componenti della Commissione Provinciale e i loro supplenti restano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Provincia; essi possono essere sostituiti, su proposta dell'organismo designante, e la sostituzione avviene con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, con cui si provvede contestualmente a nominare il nuovo componente titolare o supplente.

8. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente.

9. La Commissione Provinciale ha sede presso la Provincia di Venezia, Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre –Venezia.

10. Ai componenti esterni della Commissione Provinciale spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 65. Nessun gettone di presenza spetta ai dipendenti della Provincia di Venezia.

11. Il Segretario della Commissione Provinciale deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., o telegramma, notifica, telefax, posta elettronica, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore.

12. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi della Commissione, o dei rispettivi supplenti.

13. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione Provinciale e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.

14. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente, secondo la designazione richiesta all'organismo competente e dal medesimo effettuata.

15. I tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci e i tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di viaggiatori, di cui al comma 1, punto e) sono convocati e partecipano esclusivamente alle sedute della Commissione che riguardano rispettivamente l'esame per l'idoneità di trasportatore su strada di merci e quello per l'idoneità di trasportatore di viaggiatori.

Art. 8. *Compiti della Commissione Provinciale.* 1. La Commissione Provinciale provvede a:

- a) redigere l'elenco dei quesiti d'esame e delle relative risposte;
- b) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
- c) determinare l'esito finale, redigendo le relative graduatorie.

2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione Provinciale può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 9. *Attività dell'ufficio.* 1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate dall'ufficio, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall'esame.

3. L'elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti e pubblicato sul citato relativo sito internet. L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:

1. accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione
2. domanda di ammissione all'esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
3. mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall'Amministrazione;
4. mancato pagamento della tassa di ammissione all'esame entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.

4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A.R. od ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 10. Programma d'esame. 1. Ai sensi dell'allegato I del D.lgs. 395/00, che viene riportato come allegato B del presente Regolamento, l'esame riguarderà le seguenti discipline:

- A. Elementi di diritto civile;
- B. Elementi di diritto commerciale;
- C. Elementi di diritto sociale;
- D. Elementi di diritto tributario;
- E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- F. Accesso al mercato;
- G. Norme tecniche e gestione tecnica;
- H. Sicurezza stradale

Art. 11. Struttura dell'esame. 1. L'esame si compone di due parti:

a) una prova sulla base di domande per ciascuna delle quali corrispondono quattro risposte predefinite, di cui solamente una corretta;

b) un'esercitazione su un caso pratico il quale, a sua volta, contiene più questioni specifiche che il candidato deve risolvere.

2. Tanto i quesiti di cui alla lettera a) del comma precedente, quanto il caso pratico precisato dalla successiva lettera b) sono contenuti in una banca dati elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riportati nel provvedimento prot. 162/DTT del 25.03.2004, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'espletamento delle prove d'esame, la Provincia si avvale di un apposito programma informatico per la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico. I quesiti e il caso pratico estratti (nella medesima giornata dell'esame) che formano l'oggetto della prova d'esame saranno approvati dalla Commissione prima dello svolgimento dell'esame. Il testo delle prove d'esame sarà stampato e fotocopiato per la distribuzione a tutti i candidati.

4. Qualora il programma non fosse operativo per ragioni tecniche, la Commissione di cui all'articolo 7, predisporrà tre buste, ognuna contenente una prova completa d'esame. Un candidato, alla presenza di almeno altri due, sceglierà quella il cui contenuto diventerà oggetto d'esame.

Art. 12. Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità professionale e di approvazione dei risultati. 1. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza quadrimestrale e si effettuano secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 395/2000.

2. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 395/00, la prova di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, al fine di conseguire l'idoneità professionale per la direzione dell'attività di trasporto su strada di merci e di viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale, comprende 60 quesiti, scelti con le modalità di cui al comma 3 o 4 del citato articolo 11, ripartiti come segue tra le varie materie elencate nell'Allegato I:

- 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
- 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;
- 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale.

La commissione predispone la prova d'esame bilanciando il quantitativo di domande per ogni materia.

Ad ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; la prova in oggetto si considera superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 30 punti. Nel caso in cui il punteggio conseguito sia inferiore a 30 punti il candidato viene escluso dall'esame e la Commissione non dà luogo alla valutazione della prova di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).

4. La prova di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), prevede la soluzione di un problema a "risposta aperta" articolato in quattro domande dallo stesso specificate. La Commissione attribuisce per ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10. L'esercitazione sul caso pratico si intende superata con il raggiungimento di almeno 20 punti.

5. L'esame nella sua interezza è superato solo se la somma dei punti ottenuti nelle due fasi descritte nei commi precedenti raggiunge il minimo di 60 punti.

6 Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4, il candidato dispone di 2 ore di tempo.

7. La Commissione Provinciale, durante le prove, esclude dall'esame i candidati che non rispettino le modalità per un regolare svolgimento dell'esame, verbalizzando il nominativo degli esclusi e la relativa motivazione. La Commissione conclude i propri lavori con la formazione dell'elenco dei candidati idonei e non idonei, indicando per ciascuno di essi il punteggio numerico riportato per ciascuna prova e il punteggio totale.

8. La Commissione Provinciale trasmette l'elenco dei candidati idonei e non idonei al Dirigente della struttura competente in materia di trasporti che li approva con propria determinazione che viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Amministrazione, sul sito internet dell'Ente. Dalla data di pubblicazione degli elenchi decorre il termine per eventuali impugnative.

9. Le materie d'esame indicate nell'allegato B vengono aggiornate al variare delle normative con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti.

Art. 13. Esame di controllo. 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del D.lgs. 395/00, il candidato che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione Europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di autotrasporto, e per le imprese di autotrasporto di merci anche se iscritte all'albo ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 198/1991, può sostenere l'esame di controllo con le modalità indicate

nel successivo comma 5. Per l'ammissione all'esame di controllo non sono richiesti né la frequenza di un corso di formazione né l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

L'esperienza pratica deve essere provata dimostrando lo svolgimento quinquennale di mansioni direzionali in un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo e in possesso dei requisiti di capacità finanziaria, idoneità professionale e onorabilità (art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 395/2000).

2. Per gli effetti del comma 1 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. 395/00 l'esperienza pratica:

a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;

b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

3. L'ammissione all'esame di controllo è prevista altresì per coloro che operano in imprese in fase di adeguamento dei requisiti ai sensi e nei termini previsti dal dm 161/2005.

Tale deroga è consentita esclusivamente in favore di coloro che presenteranno la domanda d'esame prima della scadenza del termine di adeguamento, al solo fine dell'adeguamento stesso, dimostrando di possedere un'esperienza pratica complessiva, continuativa e attuale almeno quinquennale, con mansioni direzionali, in un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo, anche ai sensi dell'art. 1 del DM 198/1991.

4. L'esperienza maturata in imprese che effettuano trasporti in ambito nazionale consente l'accesso diretto esclusivamente all'esame di tipo nazionale; per coloro che sono già in possesso dell'abilitazione ai trasporti in ambito nazionale, è consentita l'ammissione all'esame di controllo anche al fine di ottenere l'abilitazione al trasporto in ambito internazionale, a condizione che il candidato possa far valere un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale almeno quinquennale, con mansioni direzionali, in un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo e che abbia operato in ambito internazionale con le necessarie autorizzazioni.

5. L'esame di controllo si supera con il raggiungimento di almeno 30 punti per la prova di cui alla lettera a) dell'art. 11, comma 1, del Regolamento e almeno 16 per la prova di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ed un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Art. 14. Attestato di idoneità professionale. 1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato C, è rilasciato dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti, sulla base degli elenchi trasmessi dalla Commissione Provinciale e dallo stesso approvati, previo pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.

Art. 15. Entrata in vigore, norme transitorie ed abrogazioni. 1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diventa esecutivo il relativo provvedimento di approvazione.